



# Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)

## Modifica del [data]

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza 1 del 10 maggio 2000<sup>1</sup> concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

*Art. 85 cpv. 1 lett. g e 3 lett. e*

<sup>1</sup> La SECO, nell'ambito della sua attività di vigilanza e di esecuzione, gestisce un sistema automatizzato di informazione e di documentazione per:

- g. l'attuazione e l'esecuzione dell'obbligo del datore di lavoro di utilizzare in modo corretto, secondo l'articolo 24a dell'ordinanza 3 del 18 agosto 1993<sup>2</sup> concernente la legge sul lavoro, le sostanze e i preparati di cui all'articolo 4 della legge del 15 dicembre 2000<sup>3</sup> sui prodotti chimici (prodotti chimici).

<sup>3</sup> Il sistema può inoltre contenere:

- e. in relazione ai prodotti chimici:
  - 1. le liste dei prodotti chimici depositati e impiegati in un'azienda e delle attività che implicano tali prodotti (lista dei prodotti chimici e delle attività), nonché i nomi dei lavoratori coinvolti in queste attività,
  - 2. le informazioni sulle disposizioni per l'utilizzazione dei prodotti chimici impiegati nell'azienda, sui pericoli e sui rischi che essi comportano, sull'esposizione a tali prodotti, sulle misure di protezione adottate e da adottare, in particolare concernenti i prodotti chimici assoggettati all'obbligo di annuncio di cui all'articolo 48 dell'ordinanza del 5 giugno 2015<sup>4</sup> sui prodotti chimici nonché le restrizioni e i divieti d'utilizzazione di so-

<sup>1</sup> RS 822.111

<sup>2</sup> RS 822.113

<sup>3</sup> RS 813.1

<sup>4</sup> RS 813.11

stanze e preparati secondo l'allegato 1.17 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>5</sup> sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,

3. i seguenti dati non confidenziali provenienti dal registro dei prodotti di cui all'articolo 27 della legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici che possono essere richiamati in modo automatizzato:
  - i dati secondo l'articolo 73 capoverso 5 dell'ordinanza sui prodotti chimici;
  - i dati secondo l'articolo 34 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>6</sup> sui biocidi, e
  - i dati secondo l'articolo 52 capoverso 3 dell'ordinanza del 12 maggio 2010<sup>7</sup> sui prodotti fitosanitari.

## II

L'ordinanza 3 del 18 agosto 1993<sup>8</sup> concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

### *Titolo prima dell'art. 24a*

#### **Sezione 3a: Utilizzazione corretta dei prodotti chimici**

##### *Art. 24a*

<sup>1</sup> Il datore di lavoro deve provvedere affinché le sostanze e i preparati secondo l'articolo 4 della legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici<sup>9</sup> (prodotti chimici) siano utilizzati in modo corretto nella sua azienda. A tal fine, deve tenere una lista dei prodotti chimici depositati e impiegati nell'azienda e delle attività che implicano tali prodotti (lista dei prodotti chimici e delle attività).

<sup>2</sup> Sulla base della lista dei prodotti chimici e delle attività il datore di lavoro deve valutare, nell'ambito dei suoi obblighi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera b della presente ordinanza, quali misure adottare per tutelare la vita e la salute dei lavoratori. A tal fine fa capo, se necessario, a un esperto competente secondo i principi dell'ordinanza del 25 novembre 1996<sup>10</sup> sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. In particolare occorre valutare:

- a. se i prodotti chimici che comportano un pericolo particolare per la vita o la salute dei lavoratori possono essere sostituiti;

<sup>5</sup> RS 814.81

<sup>6</sup> RS 813.12

<sup>7</sup> RS 916.161

<sup>8</sup> RS 822.113

<sup>9</sup> RS 813.1

<sup>10</sup> RS 822.116

- b. in che misura i prodotti chimici depositati e impiegati comportano un pericolo per la vita e la salute dei lavoratori;
- c. in che misura i lavoratori sono esposti ai prodotti chimici depositati e impiegati e il conseguente rischio per la vita e la salute dei lavoratori associato all'esposizione.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro deve adottare le misure di protezione che si rivelano appropriate sulla base della valutazione di cui al capoverso 2 per gestire i rischi identificati.

#### IV

La presente ordinanza entra in vigore il [data].

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr